



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

(Delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 24/04/2020; parere positivo del Collegio dei Docenti per la parte di propria competenza espresso nella seduta del 6/05/2020)

- sostituisce la parte corrispondente del Regolamento di Istituto -

Gli organi collegiali della scuola, sono quelli istituiti dal decreto delegato n. 416 del 31.05.1974, inseriti nel T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione D.L. n. 297 del 16.04.94:

- il Consiglio di Istituto;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Docenti;
- i Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe.

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (di regola non inferiore ai 5 giorni) rispetto alla data delle riunioni.

In casi urgenti la convocazione può essere inviata in un termine minore, non inferiore a due giorni lavorativi, anche con comunicazione telefonica.

La convocazione deve essere effettuata via e-mail all'account istituzionale o tramite registro elettronico, nonché pubblicata all'albo online della scuola.

La convocazione, firmata dal Presidente, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

L'ordine degli argomenti può essere variata per una maggiore funzionalità della discussione con decisione del presidente dell'organo o con votazione della maggioranza dei membri presenti.

L'ordine del giorno può essere integrato con altri argomenti solo se presentati in apertura della seduta, con votazione all'unanimità.

L'ordine del giorno può prevedere come ultima voce "Varie ed eventuali", nell'ambito della quale ogni componente può liberamente proporre argomenti su cui discutere, ma non deliberare.

Qualora nei tempi prescritti dalla convocazione non si esaurisca la discussione e la votazione, i lavori dell'organo proseguiranno in una seduta successiva, oppure all'unanimità potrà essere assunta la decisione di proseguire nella stessa seduta, allungata così del tempo necessario.

Di ogni seduta si redige verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario che viene inserito agli atti della scuola. Il verbale è tipo sintetico.

L'approvazione del verbale avviene durante la seduta successiva con invio per mail del testo del verbale, al più tardi unitamente alla convocazione della seduta in cui dovrà avvenire la suddetta approvazione.

Art. 2

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a scadenze, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3

SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali, esercitando competenze parallele ed integrate su determinate materie.

Pertanto, spesso è necessario creare un collegamento logico e temporale nella vita degli organi, quando l'esercizio della competenza dell'uno rappresenta presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale.

Art. 4

ELEZIONI CONTEMPORANEE DEGLI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

I candidati a rappresentante di classe per la scuola secondaria potranno contestualmente candidarsi altresì quali componenti dell'organo di Garanzia interno (necessari in n.2 membri, più n.2 supplenti). Qualora ve ne siano più di 4 all'esito delle votazioni, il Consiglio di Istituto individuerà tra di essi chi nominare. Allo stesso modo individuerà chi apparterrà come membro dell'organo, e chi rivestirà il ruolo di supplente nei casi di incompatibilità.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5

CONSIGLIO DI CLASSE INTERCLASSE O INTERSEZIONE

Questi organismi, definiti "Consiglio di Classe" nelle scuole Secondarie di primo grado, "Consiglio di Interclasse" nelle scuole Primarie e "Consiglio di Intersezione" nelle scuole dell'Infanzia sono caratterizzate da ugual natura, funzioni e compiti.

I Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione, hanno lo scopo di edificare la miglior continuità e coesione tra la scuola e la comunità dei genitori, chiedendo loro la condivisione del progetto didattico ed educativo, la disponibilità alla collaborazione e alla critica costruttiva ed operosa. Sono organi di tipo consultivo, che sono chiamati ad esprimere pareri e proposte: sull'azione educativa e didattica (es. iniziative di sperimentazione, di organizzazione, piani annuali sui viaggi di istruzione e visite guidate), sull'adozione dei libri di testo (parere obbligatorio).

E' composto da tutti gli insegnanti e dai genitori che sono stati eletti rappresentanti di classe; è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Fiduciario di Plesso (Infanzia e Primaria) e dal Coordinatore di classe (Secondaria), a ciò delegato.

I Consigli sono convocati dal Dirigente Scolastico sulla base di un calendario annuale, o per esigenze straordinarie, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno. Per i termini di convocazione si veda l'art. 3.

Per intessere a realizzare la dovuta condivisione professionale di intenti e di progettazione e valutazione sono previsti incontri periodici dei Consigli con la sola componente docenti.

Art. 6

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico; è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta ogni periodo didattico, in cui il Collegio con propria delibera decide di suddividere l'anno scolastico.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 7

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico e da lui presieduta, ai fini dell'insediamento del Consiglio stesso.

Il primo punto all'odg di tale convocazione sarà dunque: "Insediamento del Consiglio e nomine a cui il Consiglio deve procedere". Effettuate le dovute nomine, indicate all'art. seguente, la seduta è presieduta dal Presidente eletto poichè, se il Consiglio è unanime sulla decisione, si può procedere ad esaminare argomenti e deliberare su di essi.

Art. 8

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

REVOCA DEL PRESIDENTE

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio elegge anche un vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio, con le stesse modalità previste sopra per l'elezione del Presidente.

Il Presidente nella prima seduta designa il segretario del Consiglio di Istituto, scegliendo fra i membri del Consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e di controfirmarlo.

È possibile presentare, se sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente che, per essere deliberata causando la revoca del Presidente stesso, deve conseguire la maggioranza assoluta del Consiglio (voto segreto, in quanto fa questione di persone).

Art. 9

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Presidente del Consiglio ha le seguenti funzioni:

- assicura il regolare funzionamento dell'organo;
- convoca e presiede il Consiglio;
- rappresenta l'organo anche all'esterno dell'istituzione scolastica;
- interviene, all'uopo sollecitato dalla Giunta esecutiva o dal Dirigente scolastico, per analizzare decisioni tempestive da assumere in difetto di una riunione immediata del Consiglio, affinché esse siano poi portate all'immediata ratifica in Consiglio nella sua prima seduta utile. Tali casi sono ammissibili in due ipotesi: casi urgenti ed indifferibili; casi di reiterazione di una decisione già vagliata positivamente dal Consiglio e che non comporti assunzione di obbligazione pecuniaria, la cui delibera spetti in proprio al Consiglio (es. non è ammissibile l'autorizzazione di attività contrattuale per la quale specificamente la normativa prevede intervento diretto del Consiglio).

Art. 10

CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (URGENTE) DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio:

- assumendo direttamente l'iniziativa
- su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva
- su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto.
-

Per i termini di convocazione si veda l'art. 3.

In assenza del Presidente la seduta è presieduta dal vice-presidente, o in mancanza anche di questi, dal membro più anziano tra la componente genitori.

Il Consiglio è validamente riunito per discutere e deliberare con la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo ed ausiliario), senza diritto di parola.

Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone e in via generale per argomenti per i quali nell'odg sia stata esclusa la discussione pubblica.

Qualora lo svolgimento della seduta in forma pubblica ne impedisca l'ordinato svolgimento, il Presidente procede a sospendere la seduta e a riprenderla in forma non pubblica.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, dell' A.U.S.L., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, di altri Consigli di Circolo o di Istituto, ovvero di altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. In funzione consultiva possono essere invitati specialisti che operano in modo continuativo con la scuola con compiti di orientamento e medico-psico-pedagogici.

Alle sedute può partecipare il Direttore dei S. G. A. al fine di supportare il Dirigente scolastico, nella discussione degli argomenti di natura finanziaria e contabile con diritto di parola, ma non di voto.

L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio ed inoltrato dal Presidente.

Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto.

Art. 12

LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Nella discussione il Consiglio può trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno; argomenti diversi non possono essere presi in esame, a meno che la loro introduzione sia giustificata da motivi di necessità ed urgenza e tutti i membri presenti del Consiglio concordino sulla opportunità di esaminarli.

Al fine di poter efficacemente partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'odg della seduta, i consiglieri possono prendere visione di eventuale documentazione inerente l'argomento da discutere, e non oggetto di pubblicità obbligatoria, presso la segreteria della scuola, a partire da 5 giorni antecedenti la seduta.

Alla proposta di delibera i consiglieri possono proporre emendamenti, di tipo soppressivo, sostitutivo, modificativo o aggiuntivo. In tali casi di discussione complessa prima si votano i singoli emendamenti (nell'ordine sopra citato se ve ne sono di diverso tipo), infine il Consiglio voterà la versione definitiva della delibera.

Due sono le forme possibili di votazione: tacita e palese.

La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha annunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso, l'approvazione si intende unanime.

La votazione palese può effettuarsi:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.

Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta, solo quando si faccia questione di persone.

È deliberata la proposta che consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 13

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 riordina, in un unico testo normativo, le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Regolamento d'Istituto e gli altri documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente, per garantire la necessaria pubblicità e trasparenza, nel rispetto della privacy (regolamento UE 2016/679).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce per i cittadini un diritto soggettivo il cui esercizio è garantito dal D.P.R. 184/2006, Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi che disciplina l'esercizio, da parte dell'utenza scolastica, del diritto di accesso ai documenti amministrativi di questo Istituto, secondo le disposizioni dell'art.10 del Capo V della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 14

DIMISSIONI, DECADENZE, SURROGHE

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza.

Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio.

Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono dichiarate irrevocabili.

Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:

- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;

- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante o A.T.A. collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto; un genitore che non abbia più figli in scuole dell'Istituto).

La decadenza, come l'accettazione o la dichiarazione irrevocabile di dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro cessato.

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surrogazione, si devono indire elezioni suppletive secondo le disposizioni di legge.

Art. 15

LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva.

Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che, per ciascuna delle componenti elettive, ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti sono eletti i candidati più anziani.

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore Amministrativo nelle cui sedute svolge le funzioni di segretario, da due genitori, da un docente e da un membro eletto fra il personale A.T.A.

Essa è convocata dal Dirigente scolastico che la presiede, o su richiesta scritta motivata di 1/3 dei suoi componenti.

Art. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto si occupa del funzionamento amministrativo e didattico delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado.

Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei docenti e degli altri organismi dell'Istituto, ha una responsabilità generale con diritto d'iniziativa e potere deliberante in tutte le materie indicate dalla legge, come definite puntualmente nel D. Lgs. 297/94 e integrate dal D.I. 129/2018 .

In particolare, tra le competenze di maggiore significatività, spetta al Consiglio:

- deliberare il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
- approvare il Piano triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti;

- deliberare il Regolamento di istituto, eventualmente articolato in singoli regolamenti specifici;
 - deliberare i criteri generali in materia di organizzazione dei servizi amministrativi dell'Istituto;
 - deliberare i criteri generali sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive;
- deliberare i criteri per la formazione delle classi;
 - deliberare i criteri per la assegnazione degli insegnanti alle classi;
 - deliberare sui contratti di durata pluriennale;
 - deliberare l'adesione a reti di scuole o consorzi;
 - deliberare la partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, enti pubblici o privati;
 - deliberare in merito alla coerenza con il PTOF e col Programma annuale delle determinazioni a contrarre del Dirigente scolastico per acquisizioni superiori alla soglia comunitaria. Tale delibera dovrà essere antecedente alla pubblicazione del bando o alla lettera di invito;
 - deliberare criteri e limiti in merito a: - affidamenti superiori ai 10.000 euro;
- contratti di sponsorizzazione, accordando la preferenza a soggetti che per finalità statutarie o attività svolte abbiano dimostrato attenzione e sensibilità per le problematiche e le esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza; - utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica o in suo uso; - contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; - partecipazione a progetti internazionali;
- determinazione della consistenza massima e limiti di importo dell'eventuale fondo economale.

Per le competenze del Consiglio qui non puntualmente citate, sottolineando solo quelle più importanti per un istituto comprensivo, si rinvia alle disposizioni normative in materia.

Il Dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio in merito ai contratti affidati e alle convenzioni stipulate nel periodo antecedente; copie della documentazione sono comunque messi a disposizione del Consiglio (gratuitamente) rivolgendo istanza nominativa e motivata al DSGA, nonché pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentite o richieste dalla Legge, dalle norme ministeriali e dal presente Regolamento.

Art. 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva propone il programma annuale al Consiglio e ne prepara in via generale i lavori (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso); cura l'esecuzione delle relative delibere. In casi urgenti e indifferibili, in cui non possa essere tempestivamente convocato il Consiglio, delibera informandone il Presidente del Consiglio che all'uopo potrà essere invitato alla seduta, e porta a ratifica tali delibere nella prima seduta utile del Consiglio.

Nelle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente (o altro componente della Giunta) illustra le elaborazioni, le proposte o gli orientamenti maturati in sede di Giunta.

Art. 18

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico, e si occupa delle seguenti materie:

- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento, in particolare delibera il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e tutti i documenti ad esso allegati;
 - cura la programmazione dell'attività educativa;
 - delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi didattici e i criteri di valutazione, parte integrante del PTOF
 - valuta l'andamento dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto alle Indicazioni Nazionali, al PTOF e a tutti i documenti della scuola che ne costituiscono parte integrante;
 - esamina, ai fini del recupero, i casi di scarso profitto e irregolare comportamento, sentiti anche gli specialisti dell'A.U.S.L. che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici;
 - adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
 - formula proposte in ordine alla formazione delle classi/sezioni, all'assegnazione degli insegnanti, alla formulazione dell'orario, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera all'adozione dei libri di testo;
 - provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
 - promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto e delibera il Piano di Formazione, parte integrante del PTOF.

Per assumere le delibere si avvale di ogni eventuale parere e consultazione con i Consigli di classe, interclasse e intersezione, nonché degli eventuali atti prodotti per il proficuo approfondimento delle tematiche da considerare, di ogni sua articolazione tecnica come sotto esplicitato.

Per le competenze sopra non elencate si rinvia alle disposizioni normative e ministeriali in materia.

Di ogni argomento all'odg si svolge discussione prima di passare alla votazione. Nel verbale sintetico ogni intervento non è oggetto di puntuale menzione, salvo che chi interviene non la chieda espressamente a verbale.

Le votazioni avvengono in modo tacito quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha annunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso, l'approvazione si intende unanime. La votazione palese avviene per alzata di mano o per appello nominale, su richiesta di un partecipante. Ciascun partecipante può chiedere che la propria dichiarazione di voto venga messa a verbale. Si vota a scrutinio segreto tutte le volte che l'oggetto della votazione verte su persone.

Nelle votazioni le astensioni non si computano tra i voti validi.

Qualora vengano proposte mozioni contenenti emendamenti rispetto alla proposta di delibera, prima si votano i singoli emendamenti, in seguito si vota il testo completo, risultante dalla aggiunta/sostituzione/modificazione apportate.

Nell'Istituto Comprensivo il Collegio dei docenti è unico (composto da docenti di Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado): solo esso è l'organo deliberante, tuttavia per un suo efficace funzionamento esso lavora in buona parte attraverso le sue articolazioni. Sono articolazioni del Collegio: i singoli Collegi di Settore (Infanzia, Primaria, Secondaria), che vengono convocati dal Dirigente Scolastico che li presiede, salva delega, per analizzare questioni specifiche portate poi alla discussione del Collegio unitario. Parimenti sono articolazioni del Collegio: Commissioni e Gruppi di lavoro deliberati dal Collegio unitario e facenti parte dell'organigramma; essi possono essere convocati (dal Dirigente scolastico) anche in modo misto, a seconda dell'argomento da sviluppare. Infine sono articolazioni del Collegio a tema squisitamente tecnico-didattico le Classi parallele per la scuola primaria e i Dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria (al loro interno un componente viene individuato per stendere un verbale della riunione). Ogni conclusione di tali articolazioni costituisce parte del processo preparatorio delle delibere del Collegio unitario, presso cui l'esito del lavoro delle articolazioni viene portato, per agevolare la comunicazione e la fase decisionale.

Delle sedute del Collegio si stende processo verbale sintetico (si veda art.3), ad opera del collaboratore del Dirigente appositamente da egli individuato per tale funzione.

Art. 19

COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE O INTERSEZIONE

I Consigli di Classe nella scuola Secondaria di primo grado, di Interclasse nella scuola Primaria e di Intersezione nella Scuola d'Infanzia si occupano delle seguenti materie:

- formulano proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- esprimono parere per la adozione dei libri di testo nella Scuola Primaria e Secondaria
- esprimono pareri in merito alla programmazione delle attività didattiche, al piano delle attività integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature e al piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- hanno il compito di operare per rendere più agevoli i rapporti tra la scuola e le famiglie.

Art. 20

ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola d'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria possono riunirsi in assemblea per riunioni di Plesso o anche di singole classi o sezioni, nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni.

L'insieme dei genitori rappresentanti di un plesso o dell'Istituto possono costituirsi in "Comitato dei Genitori" di quel plesso o dell'Istituto: il Comitato ha facoltà di riunirsi nei locali della Scuola in orario extrascolastico, rivolgendo domanda a tale scopo al Dirigente scolastico.

La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente Scolastico con l'indicazione dei locali richiesti, della data e ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea. La richiesta per le assemblee di classe, di sezione o di plesso è formulata dai genitori rappresentanti, quella di istituto dalla maggioranza del Comitato dei genitori se istituito, oppure da cento genitori che ne facciano richiesta (disposizione normativa in base al numero di iscritti). Il Dirigente o gli insegnanti interessati hanno diritto di partecipare a tali assemblee, con diritto di parola.

Il Dirigente Scolastico è competente a conferire l'autorizzazione, sentita la Giunta esecutiva.

Art. 21

RICEVIMENTO GENITORI DEGLI ALUNNI

Gli insegnanti riceveranno i genitori degli alunni nel corso di incontri da tenersi in orario pomeridiano in data da stabilire Plesso per Plesso, come da programmazione delle attività funzionali all'insegnamento (art.29 del CCNL 2006/2009).

Il Consiglio di Istituto esprime criteri generali per tale organizzazione, al fine di agevolare la partecipazione dei genitori a tali fondamentali momenti di raccordo scuola-famiglia, tenendo conto delle generali esigenze di funzionalità dell'organizzazione del servizio.

FUNZIONAMENTO ONLINE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 22

MODALITA'

Nella necessità di convocare gli Organi Collegiali in modalità online, occorre innanzi tutto vagliare che tale modalità sia accessibile ai facenti parte gli organi interessati. A seconda del tipo di organo si assumerà tale informazione in modo informale (telefonico) o tramite mail. Per analogia ogni altro organo tecnico interno (gruppi di lavoro, commissioni etc) può funzionare online. La modalità, se in presenza oppure online, potrà derivare da disposizioni normative o ministeriali (es. emergenza epidemiologica in atto o ordinanza comunale per eventi meteorologici) oppure da precisa scelta organizzativa del presidente dell'organo. Nel caso del Consiglio di Istituto la decisione sarà concertata con il Dirigente scolastico.

Contestualmente potrà essere rivolta la richiesta di consenso (specifico, o generale per tutte le sedute dell'organo) alla registrazione della seduta, che sarà materialmente attivata dal Presidente dell'organo e/o da altri a ciò delegati. Per procedere alla registrazione, che sarà agli atti della scuola fino ad approvazione del verbale della seduta cui si riferisce, è necessario il consenso di ciascun partecipante alla seduta. Tale registrazione, sarà conservata ai sensi del D. lgs. 196/2003 e regolamento GDPR 679/2016.

L'accesso alla seduta online sarà fatto tramite account istituzionale di cui la scuola provvederà a dotare ciascuno: **nome.cognome@pennabili.istruzioneer.it**, attivando i vari passaggi che saranno debitamente indicati nella convocazione. Ciascun partecipante dovrà collegarsi alla precisa ora indicata nella convocazione, inibendo il proprio microfono.

Art.23

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Il presidente dell'organo individua, oltre al segretario verbalizzante, chi è addetto al controllo delle presenze (le normali applicazioni dei sistemi per videoconferenze consentono tale sorveglianza) e alla "chat" su cui i partecipanti possono notificare la richiesta di intervento. Prima di intervenire il richiedente attenderà gli sia data la parola (e solo allora attiverà il suo microfono) dal presidente dell'organo.

I componenti dell'organo sono tenuti a collegarsi con un dispositivo tecnico ed in un luogo, né pubblico né aperto al pubblico, che garantiscano la riservatezza di quanto avviene nella seduta.

Art.24

PREPARAZIONE DELLA SEDUTA

DISCUSSIONE E PRESENTAZIONE MOZIONI

Data la particolare complessità di gestione di tali sedute, specie se si tratta di Collegi docenti a cui partecipano un numero notevole di persone, l'organizzazione previa dovrà essere più capillare, per esempio tramite lo svolgimento di riunioni preparatorie e/o invio di schemi di delibera (nei 5 giorni precedenti). Nei casi in cui siano inviati schemi di proposta di delibera, chi intende presentare una mozione dovrà far pervenire all'account istituzionale della scuola rnic812004@istruzione.it il testo di essa, almeno entro 3 giorni prima, affinché possa essere inoltrata agli altri componenti.

La votazione avverrà intervenendo in viva voce quando il numero dei partecipanti lo consente, oppure con moduli appositi (tipo moduli Google), che attestano la votazione del singolo partecipante. In tal caso il link per le delibere sarà recapitato al proprio account istituzionale prima della seduta. Per delibere non precedute da invio di schema è salva la possibilità di presentare in estemporanea delle mozioni. In tal caso, il presidente dell'organo può valutare di sospendere la discussione e fissare una nuova seduta per concedere il modo di inviare una mozione strutturata da condividere previamente. La richiesta può anche essere fatta da un partecipante e votata da 1/3 dell'assemblea.

Sarà steso verbale sintetico come per ogni seduta in presenza, approvabile dall'organo al termine della seduta o inviato per mail e approvato in apertura della seduta successiva. La registrazione della seduta può, al bisogno, servire per ricostruire un passaggio della seduta che sia oggetto di contestazione nel processo verbale, ricordando comunque che qualora le votazioni vengano assunte tramite applicazioni di moduli il voto registrato in tal modo è già in sé validamente espresso.

Art.25

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sono fatte salve le eventuali disposizioni normative o ministeriali in materia di dematerializzazione e digitalizzazione successive che integrino o modifichino quanto previsto dal presente regolamento, sul funzionamento delle sedute e deliberazioni online.